

Risarcimento danno del danneggiato dal reato – costituzione di parte civile nel processo penale – successiva revoca - mancata tempestività nell'esercizio dell'azione in sede civile

Il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel relativo processo penale, ma non lo abbia fatto, solo agendo in sede civile tempestivamente (fino alla conclusione del processo penale in primo grado, identificabile con la lettura del dispositivo), può evitare di incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del giudicato penale di assoluzione. Sussistono invece i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui sia intervenuta costituzione di parte civile e la proposizione del giudizio civile sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza penale in primo grado, dovendosi peraltro rilevare che l'eventuale revoca della *costituzione di parte civile (nella specie non seguita da tempestiva proposizione dell'azione in sede civile) non incide sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile*” (Cassazione, Sez. L., sent. nr. 4775/2009).

La sentenza irrevocabile di assoluzione ha, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, ed esplica la medesima efficacia nel giudizio civile di risarcimento da questi proposto nei confronti di parti diverse da quella assolta in sede penale ma fondato sui medesimi fatti, l'esclusione dei quali in sede penale comporta il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11605/2004).

(Tribunale di Benevento – sezione seconda civile – Giudice dott. Aldo De Luca – Sentenza n. 2158/16 pubblicata il 29/09/2016).